

Statuto di "KARIBUNI"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione di Volontariato " KARIBUNI". Con sede in BOLOGNA
L'Associazione è aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L'Associazione opera in base a quanto disposto dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontariato).

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione KARIBUNI nasce per:

- a) Favorire la conoscenza e la solidarietà nei confronti dei cittadini del Tanzania (East Africa - Africa Orientale), la formazione di uno spirito di amicizia e comprensione tra culture diverse, attraverso la diffusione di informazioni e riflessioni su abitudini di vita, storia e tradizioni del Tanzania, nonché la realizzazione di iniziative, insieme a cittadini di quel paese, che portino ad approfondire la conoscenza e le collaborazioni reciproche.
- b) Per favorire la maturazione negli associati di una autentica e cordiale solidarietà nei confronti del Tanzania, di quanti colà operino a favore di bambini e ragazzi orfani, per migliorare le condizioni di vita e, più in generale, per creare migliori possibilità di crescita e di istruzione nell'ambiente in cui questi vivono.
- c) Per fornire sostegno, aiuti economici e collaborazione tecnico-professionale a strutture che assistono bambini e ragazzi orfani in Tanzania.
- d) Per organizzare permanenze presso le strutture assistite in Tanzania, che avranno prevalentemente la caratteristica di "Campi di condivisione e lavoro".
- e) Per sviluppare i rapporti con le strutture pubbliche e di volontariato con finalità simili o compatibili, in un clima di collaborazione e di sensibilizzazione.
- f) Oltre che in Tanzania, l'Associazione KARIBUNI, potrà decidere di operare con gli stessi scopi e modalità sopra riportati anche altrove, ovunque si riterrà opportuno.

Art. 3 - Associazione senza fini di lucro (VOLONTARIATO)

Le prestazioni rese dai Soci dell'Associazione sono a **titolo gratuito**.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese sostenute dal volontario nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Non è ammesso alcun rapporto patrimoniale tra il Socio e l'Associazione.

L'onere economico-finanziario per la gestione dei servizi, delle prestazioni e di ogni attività inerente gli scopi statutari è a carico dell'Associazione. Ad essa compete valutare i mezzi e le modalità per reperire le risorse finanziarie.

Art. 4 - Quota associativa

La quota associativa viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo nella sua entità economica e nelle modalità, periodicità e termini di corresponsione.

La quota associativa di ciascun socio è intransmissibile, ad eccezione della trasmissibilità per causa di morte.

La quota versata da ogni socio non è rivalutabile né restituibile in ogni caso.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, gli scopi ed i modi di attuazione.

Il Consiglio Direttivo ammette i soci a fronte di richiesta scritta e del versamento della quota associativa.

I soci non possono essere ammessi nell'Associazione per un periodo di tempo determinato.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi oltre un anno, o per indegnità, qualora il socio sostenga idee o tenga un comportamento contrastanti con il perseguimento degli scopi propri dell'Associazione.

La morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha comunque l'obbligo di ascoltare il socio a sua difesa prima di pronunciarsi. Il socio ha diritto di ricorrere all'Assemblea dei soci contro la decisione del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Consiglio l'Assemblea può ammettere in qualità di soci onorari persone che si siano distinte particolarmente nel campo del volontariato o che abbiano operato attivamente nell'interesse dell'Associazione. Tutti i soci dell'Associazione hanno gli stessi obblighi nei confronti dell'Associazione medesima.

Art. 6 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti al versamento di quote associative e al pagamento di tessere sociali, fatta eccezione per i soci onorari.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione stessa.

I soci maggiorenni hanno il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Hanno altresì diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per l'approvazione del bilancio.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni.

Ogni socio in assemblea ha diritto ad un voto (art. 2532, 2° co., CC.), purché in regola con le quote sociali.

Art. 8 - Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative
- Liberi contributi pubblici e privati
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia della Associazione. I beni ricevuti in donazione, o i lasciti testamentari, devono essere intestati all'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 2659 e 2660 C.C. e non ad una singola persona (art. 5, 3° co., L. 11 agosto 91)
- Eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione

L'Associazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I bilanci vengono predisposti secondo le norme dettate dalla legge 266/91.

Art. 9 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile dal Consiglio Direttivo il quale può inoltre convocarla ogniqualvolta lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

La richiesta di convocazione dovrà contenere la specificazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata per discutere e approvare:

- La relazione sull'attività svolta.
- Il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
- Il bilancio preventivo e il programma delle attività per l'anno sociale.

L'Assemblea ordinaria inoltre elegge il Consiglio Direttivo alla scadenza biennale. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con le quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega scritta.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso che precisi il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea al domicilio dei soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti tutti i soci e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, il luogo e l'ora per la seconda convocazione, che non si potrà effettuare nel medesimo giorno.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse formalità della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per deliberare su modifiche al presente statuto e sulla trasformazione e/o scioglimento dell'Associazione stessa e sul trasferimento della sede sociale all'estero.

In prima convocazione le deliberazioni al proposito sono valide con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno di un terzo dei soci per le modifiche dello Statuto e col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci per quanto riguarda lo scioglimento.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri dall'assemblea per la gestione dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di 5 (cinque) e non più di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ed elegge tra i suoi componenti:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Le nomine avvengono con votazione segreta.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio.

Le cariche hanno durata di 2 (due) anni e sono rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non prevale il voto del Presidente.

Un consigliere dimissionario verrà sostituito attingendo alla lista dei non eletti, salvo ratifica alla prima Assemblea Ordinaria.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica dovranno indire una nuova Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma sociale.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci in prima convocazione e di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci in seconda convocazione.

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio o a fini di pubblica utilità, o ad altra organizzazione di volontariato avente una struttura sociale simile.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - Controversie

Per risolvere questioni o controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, e che non dovessero trovare soluzione attraverso l'Assemblea si farà ricorso ad un arbitrato di 3 (tre) persone scelte di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza, il cui pronunciamento sarà inappellabile.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente **statuto** dell'Associazione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

Statuto così modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data **2 marzo 2001**